Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV — **Roma — Venerdì, 19 settembre 1924** — **Numero 221**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*, all'estero *L. 1.80* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 50* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1921.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprino.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta *P. Milia Russo* — Campobasso - *R. Colitti.* — Caserta - *F. Abusi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia *S. Benedusi.* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovi.* — Massa Carrara - *A. Zannoni* — Messina (*). — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia *Succ. Bruni Marelli* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite* — Pola - *E. Schmidt* — Potenza - (*). — Ravenna *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* - Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Udine *Carducci.* — Venezia *S. Serafin* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1393.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. 1389.

Trasporto fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a quello dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese della sottocommissione del Comitato d'igiene della Società delle nazioni per la lotta contro la malaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 324 « Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è diminuito della somma di L. 75,000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25 è istituito il capitolo n. 130-*bis*: « Spese per la visita in Italia della Sottocommissione del Comitato d'igiene della Società delle Nazioni per la lotta contro la malaria », con lo stanziamento di L. 75,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente dereto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 *settembre* 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 85. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1394.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. 1390.

Storno fondi in conto residui e diminuzione di stanziamento in conto competenza nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze e di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

Aumento:

Cap. n. 11 - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc.; in conto residui . . . . L. 150,000

Diminuzione:

Cap. n. 46 - Armamenti navali, ecc.; in conto residui . . . . L. 150,000
Cap. n. 122 - Indennità temporanea mensile, ecc.; in conto competenze . . . . » 420,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 *settembre* 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 86. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1395.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. 1392.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, per retribuzioni e premi di operosità concernenti il servizio di copia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 2 (modificata la denominazione) - Retribuzioni per il servizio di copia agli scrivani assunti a' sensi del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1794 . . . . + L. 170,000
Cap. n. 2-*bis* (di nuova istituzione) - Premi di operosità agli impiegati di ruolo appartenenti al Gruppo *C* dell'Amministrazione dell'interno, per il servizio di copia dagli stessi disimpegnato oltre il normale orario di ufficio + » 80,000

I premi di cui al precedente capitolo n. 2-*bis* saranno corrisposti con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.—

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 88. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1396.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. **1391**.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese di costruzione del nuovo edificio della Biblioteca centrale nazionale di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al capitolo (aggiunto) n. 260: « Assegnazione straordinaria per provvedere alla continuazione dei lavori di costruzione del nuovo edificio della Biblioteca centrale nazionale di Firenze », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25, è inscritta, in conto competenza, la somma di L. 500,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 87. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1397.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. **1395**.

Istituzione dei Circoli d'ispezione del Genio civile e riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, concernente la riforma dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per l'interno, per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'economia nazionale, e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'alta sorveglianza su tutti i servizi affidati al corpo Reale del Genio civile è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici per mezzo degli ispettori superiori del corpo stesso.

A tale uopo sono istituiti, con decreto Reale, Circoli d'ispezione del Genio civile, in ragione di territorio e di materia.

Art. 2.

A ciascun Circolo è preposto un ispettore superiore del Genio civile, il quale ha la vigilanza sul personale e sui servizi affidati agli uffici del Genio civile, nei limiti della propria competenza; dà le direttive pel coordinamento dei servizi medesimi, per lo studio dei progetti e per la esecuzione delle opere; esercita nell'esame dei progetti e sugli atti di gestione dei lavori le attribuzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti, comprese quelle che spettavano agli ispettori superiori compartimentali soppressi con l'art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809; dà parere sulle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano domande concorrenti ed opposizioni, e sulle domande per proroghe, non oltre un anno, dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni.

Per l'adempimento delle suddette attribuzioni possono essere messi a disposizione dell'ispettore di Circolo uno o più funzionari tecnici e d'ordine del Genio civile.

I limiti della competenza degli ispettori superiori, in rapporto con quella del Consiglio superiore, sono stabiliti, per le diverse specie di progetti di contratto, dal decreto in data odierna che modifica il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 423.

Art. 3.

L'assegnazione degli ispettori ai Circoli e la determinazione delle loro sedi, in rapporto alle esigenze del servizio, sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 4.

L'ispettore del Circolo deve eseguire visite periodiche agli uffici del Genio civile dipendenti, nonchè indagini ed ispezioni straordinarie, quando le ritenga necessarie nell'interesse del servizio, o quando siano ordinate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Su parere degli ingegneri capi del Genio civile, il Ministero dei lavori pubblici delibera sopra i riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano opposizioni.

Art. 6.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 6 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522, è costituito come segue:

1. Un presidente;
2. Quattro presidenti di Sezione;
3. Il presidente del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova;

4. Gli ispettori superiori del Genio civile non addetti al Comitato tecnico del Magistrato alle acque;

5. Gli ispettori superiori del ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici;

6. I funzionari superiori tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie addetti agli uffici centrali dell'Ispettorato generale delle ferrovie, di grado non inferiore al 2° delle tabelle organiche delle Ferrovie dello Stato;

7. I direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

8. L'ispettore generale per le ferrovie, tramvie od automobili;

9. I direttori capi delle divisioni del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del successivo art. 9;

10. Quattro funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2° delle tabelle organiche delle Ferrovie dello Stato;

11. Otto consiglieri di Stato;

12. Quattro avvocati erariali di grado non inferiore al 6°;

13. Il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

14. Il direttore generale della sanità pubblica;

15. I direttori generali del tesoro, del demanio e della Cassa depositi e prestiti, e due altri funzionari del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al 6°;

16. Il direttore generale dell'agricoltura, il direttore generale delle foreste, l'ispettore generale capo dei servizi dell'industria, il direttore generale del lavoro, un ispettore superiore del Reale corpo delle miniere e un ispettore superiore forestale;

17. Il direttore generale dell'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico;

18. Il capo dell'ufficio trasporti, presso il corpo di Stato Maggiore del Regio esercito;

19. Il direttore generale della marina mercantile;

20. Un ufficiale della Regia marina, di grado non inferiore al 6°;

21. Quattro ingegneri capi del Regio corpo del Genio civile del grado 6°;

22. Un ispettore capo del ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici;

23. Dieci membri scelti fra funzionari superiori dell'Amministrazione dei lavori pubblici a riposo, in numero però non superiore a tre, tra professori ordinari di politecnici o di scuole d'applicazione per ingegneri, tra ingegneri ed architetti segnalati per studi o per opere di singolare importanza tecnica o scientifica, o tra rappresentanti di associazioni od Enti che hanno per iscopo lo sviluppo dei lavori, dei trasporti o delle industrie nazionali;

24. I direttori generali del Ministero delle colonie, a sensi del successivo articolo 9.

A tutti i membri suindicati si applica la disposizione dell'articolo 3, n. 1, lettera c) del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio superiore ed i presidenti di Sezione sono nominati per decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.

I presidenti di Sezione sono scelti fra gli ispettori superiori del Genio civile, però quello preposto alla IV sezione può essere anche scelto fra gli ispettori superiori dell'Ispettorato generale per le ferrovie, tramvie ed automobili.

L'incarico di presiedere le Sezioni per circostanze eccezionali può essere affidato a persone estranee all'Amministrazione dello Stato, ad esse, come pure al presidente del Consiglio superiore che fosse scelto fra persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 188 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed inoltre viene corrisposta una indennità di carica la cui misura è da stabilirsi col decreto d'incarico, di concerto fra i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze.

I componenti del Consiglio superiore, di cui ai numeri 10, 11, 12, 20, 21, 22 e 23 dell'articolo precedente, e quelli di cui ai numeri 15 e 16 dello stesso articolo, che non sono individuati dalla carica, sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Tale nomina è fatta di concerto con i Ministri per le comunicazioni, per le finanze, per l'economia nazionale, e per la marina, rispettivamente per i componenti indicati ai numeri 10, 15, 16 e 20 e su designazione del presidente del Consiglio di Stato e dell'avvocato erariale generale, rispettivamente per i componenti indicati ai numeri 11 e 12.

I membri di cui ai numeri 21 e 22 sono nominati dal Ministro, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione.

Non possono essere membri del Consiglio superiore coloro i quali, in proprio, o come soci di società in nome collettivo, abbiano convenzioni con lo Stato o con altri Enti per trasporti, somministrazioni o lavori a carico dello Stato o nella cui spesa lo Stato concorra sotto qualsiasi forma, nè coloro che abitualmente assumano l'esecuzione di opere pubbliche o l'esercizio di servizi pubblici o comunque siano personalmente interessati, anche come consulenti in tali imprese.

Non possono parimenti essere membri del Consiglio superiore gli amministratori di società anonime ed in accomandita, o di qualsiasi altro Ente che abbiano convenzioni per gli oggetti indicati nel comma precedente.

I consiglieri di Stato e gli avvocati erariali che fanno parte del Consiglio superiore, potranno essere sostituiti, in caso di impedimento, da altri funzionari dello stesso grado, che dovranno essere delegati volta per volta dal presidente del Consiglio di Stato o, rispettivamente, dall'avvocato erariale generale.

Tutti i membri di cui ai numeri 10, 11, 12, 20, 21, 22 e 23 e quelli di cui ai numeri 15 e 16 non individuati per l'ufficio, durano in carica due anni e possono essere confermati soltanto per il biennio successivo.

Art. 8.

Il Consiglio delibera in assemblea generale ed in adunanza di Sezioni riunite e di Comitati secondo le rispettive competenze determinate negli articoli che seguono e nel regolamento interno del Consiglio stesso.

Le sezioni del Consiglio sono quattro:

1ª Sezione — Viabilità ordinaria ed edilizia.

2ª Sezione — Opere idrauliche e forestali, bonifiche, irrigazioni, opere marittime, escluso quanto è di competenza del Comitato tecnico del Magistrato alle acque per le Provincie venete e di Mantova; acquedotti e fognature, consolidamento di abitati.

3ª Sezione — Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali, elettricità.

4ª Sezione — Ferrovie, tramvie e servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna.

Fanno parte dell'assemblea generale del Consiglio tutti i membri indicati nel precedente articolo 6, ad eccezione degli ingegneri capi del Genio civile e dell'ispettore capo del ruolo di vigilanza, di cui ai numeri 21 e 22 dell'articolo stesso.

La prima Sezione è composta: di un presidente, di dieci ispettori superiori ed ingegneri capi del Genio civile; dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici e dell'ispettore generale delle ferrovie, tramvie ed automobili; di due consiglieri di Stato; di un avvocato erariale; del direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; del direttore generale della Cassa depositi e prestiti; del capo dell'ufficio trasporti presso il corpo di Stato Maggiore del Regio esercito; di tre membri di cui al n. 23 dell'art. 6.

La seconda Sezione è composta: di un presidente, di otto ispettori superiori od ingegneri capi del Genio civile; dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici e dello ispettore generale delle ferrovie, tramvie ed automobili; di due consiglieri di Stato; di un avvocato erariale; del direttore generale della sanità pubblica; del direttore generale dell'agricoltura; del direttore generale del lavoro; del direttore generale delle foreste; del direttore generale della marina mercantile, dell'ispettore superiore forestale; di un funzionario del Ministero delle finanze; di un ufficiale della Regia marina; di due membri di cui al n. 23 dell'art. 6; di un funzionario tecnico delle Ferrovie dello Stato.

La terza Sezione è composta: di un presidente; di sette ispettori superiori od ingegneri capi del Genio civile; dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, e dell'ispettore generale delle ferrovie, tramvie ed automobili; di due consiglieri di Stato; di un avvocato erariale; del direttore generale del demanio, e di un altro funzionario del Ministero delle finanze: dell'ispettore generale capo dei servizi dell'industria; dell'ispettore superiore del Reale corpo delle miniere; del direttore generale dell'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico; di due funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato; di tre membri di cui al n. 23 dell'art. 6.

La quarta Sezione è composta: di un presidente; di due ispettori superiori ed ingegneri capi del Genio civile; di quattro ispettori superiori e di un ispettore capo del ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, e dell'ispettore generale per le ferrovie, tramvie ed automobili; del direttore generale del tesoro; dei funzionari di cui al n. 6 dell'art. 6; di due funzionari di cui al n. 10 dello stesso articolo; di due consiglieri di Stato; di un avvocato erariale; del direttore generale della marina mercantile; del capo dell'ufficio trasporti presso il corpo di Stato Maggiore del Regio esercito; di due membri di cui al n. 23 dell'art. 6.

Il presidente del Consiglio superiore può aggregare a ciascuna Sezione membri di altre Sezioni per l'esame di speciali questioni.

Il voto dei consiglieri di Stato e degli avvocati erariali è registrato separatamente nei verbali delle adunanze con la sommaria indicazione dei motivi quando è contrario. Sia agli effetti dell'approvazione dei progetti nei soli riguardi tecnici, sia in tutti i casi nei quali è richiesto dalla legge anche il parere del Consiglio di Stato, il voto di cui sopra non si cumula coi voti degli altri membri per determinare la maggioranza nel voto dell'assemblea o della Sezione.

Art. 9.

Gli ispettori superiori del Genio civile preposti ai circoli, che non abbiano sede in Roma, intervengono alle adunanze del Consiglio superiore se espressamente invitati.

Il competente direttore generale del Ministero delle colonie interviene soltanto alla seduta di ciascuna Sezione, o Comitato, in cui si trattino affari riguardanti le opere pubbliche nelle Colonie.

I funzionari del Ministero delle finanze, di cui al n. 15 dell'art. 6 prendono parte solo alle deliberazioni degli affari che rientrano nella competenza dello stesso Ministero, senza pregiudicare le definitive decisioni del Ministro.

I competenti direttori capi di divisione intervengono all'assemblea generale e alle adunanze delle Sezioni riunite o dei Comitati in caso di assenza o di impedimento del direttore generale o dell'ispettore generale da cui dipendono.

Hanno voto semplicemente consultivo, i membri del Consiglio superiore indicati ai numeri 21 e 22 dell'art. 6 e quelli di una Sezione che il presidente ha facoltà di aggregare ad altra Sezione od ai Comitati.

Art. 10.

Per ciascuna Sezione è costituita annualmente, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il presidente del Consiglio superiore, un Comitato permanente, composto del presidente della rispettiva Sezione e di otto membri.

Il presidente del Consiglio superiore può aggregare a ciascun Comitato altri membri della rispettiva Sezione per l'esame di speciali quistioni.

Art. 11.

Il Consiglio superiore in assemblea generale dà parere su tutti gli schemi di legge e di regolamento che riguardano le opere pubbliche ed altre materie di competenza del Ministero dei lavori pubblici, su importanti progetti di massima e su tutte le questioni generali ad esso sottoposte dal Ministro per i lavori pubblici, previo, se del caso, l'esame delle singole Sezioni.

E' sempre in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre che un determinato affare sia trattato in assemblea generale.

Art. 12.

Le competenti Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici o i Comitati di cui all'art. 10 esprimono il loro parere:

1. Sui progetti esecutivi di opere di conto dello Stato o che si eseguono col concorso o col sussidio dello Stato, sulle variazioni od aggiunte a progetti già approvati, sulle proposte di esecuzione dei lavori a trattativa privata o in economia, sulle proposte di risoluzione o rescissione dei contratti, sulle questioni con le imprese per variazione dei prezzi, per maggiori compensi e per esonero di penalità, nei casi indicati dagli articoli 1, 5, 7 e 8 del R. decreto in data odierna che modifica il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e dalle altre leggi e regolamenti in vigore;

2. Sulle concessioni di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche o combustibili nazionali; sulle trasmissioni di correnti elettriche, nei casi previsti dall'art. 6 del R. decreto sopra citato e dalle altre leggi o regolamenti speciali, salvo le eccezioni contenute negli articoli 2 e 5 del presente decreto;

3. Su tutti gli altri oggetti pei quali il parere del Consiglio è prescritto da leggi o regolamenti in vigore, o sia richiesto dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 13.

I Comitati di cui all'art. 10 deliberano sui progetti il cui importo non sia superiore a L. 500,000 e sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio superiore, che non ne facciano crescere l'importo oltre tale somma.

Il Comitato della 3ª Sezione delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccoli derivazioni di acque pubbliche,

nonchè sulle proroghe di termini ad esse relative, quando per tali affari non sia richiesto il solo parere dell'ispettore superiore del Genio civile preposto al competente Circolo l'ispezione ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile.

Art. 14.

Quando si tratta di affari che riguardano la competenza di due o più Sezioni, o di due o più Comitati, il parere del Consiglio è dato rispettivamente dalle Sezioni stesse o dai Comitati riuniti sotto la presidenza del presidente di Sezione più anziano.

Art. 15.

I pareri del Consiglio superiore nei casi in cui sono prescritti da leggi o da regolamenti sostituiscono il parere di ogni altro corpo consultivo, ad eccezione del Consiglio di Stato, o quello di ogni Amministrazione attiva che abbia nel Consiglio superiore la sua rappresentanza.

Qualora il voto della maggioranza dei membri appartenenti alle categorie di cui ai numeri 11 e 12 dell'art. 6 sia stato contrario, il presidente o i presidenti di Sezione, nel trasmettere il parere, ne daranno notizia al Ministro, il quale in tal caso sentirà il parere del Consiglio di Stato anche se non prescritto da leggi o da regolamenti.

Art. 16.

Il parere del Consiglio di Stato sarà sentito in tutti i casi previsti dalla legge sul Consiglio di Stato e dalla legge e regolamento sulla contabilità generale.

Il parere motivato della Sezione può essere sostituito dal visto del presidente o di un consigliere da lui delegato per i progetti di contratti da stipularsi in seguito a pubblici incanti o a licitazione privata, quando contengano soltanto le determinazioni concrete di clausole espressamente prescritte o consentite dal capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici o da leggi e regolamenti in vigore, e la relativa spesa sia già compresa in determinati capitoli del bilancio.

Art. 17.

Per mezzo di un Comitato permanente costituito dal presidente del Consiglio superiore, dai quattro presidenti di Sezione e da due membri designati volta per volta dal presidente nella categoria indicata al n. 23, dell'art. 6, il Consiglio superiore, valendosi dell'ufficio di segreteria di cui all'art. 18, provvede alle ricerche sperimentali ed alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici, ed in ispecie:

a) allo studio riguardante i materiali di costruzione;

b) allo studio di speciali tipi costruttivi che possono normalizzarsi e di opere di eccezionale importanza;

c) alla coordinazione delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini imbriferi;

d) allo studio dei piani regolatori dei singoli bacini imbriferi, ai fini della loro sistemazione e valorizzazione economica;

e) alle norme per i collegamenti degli esistenti impianti di energia elettrica;

f) alla raccolta ed alla pubblicazione degli studi anzidetti delle statistiche relative alla attività svolta dal Consiglio superiore ed alla pubblicazione degli annali dei lavori pubblici.

Per gli studi e le ricerche di cui sopra è stanziato annualmente un fondo da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dei lavori pubblici in misura non superiore a L. 500,000.

Al Comitato permanente spettano altresì le mansioni già esercitate dall'ufficio tecnico per la compilazione dei piani economici delle bonifiche, soppresso con decreto Reale 22 febbraio 1923.

Art. 18.

Presso il Consiglio superiore è costituito un ufficio di segreteria, diretta da un funzionario del Genio civile di grado non inferiore al 6° e composto di funzionari tecnici particolarmente idonei a studi e ricerche scientifiche e da impiegati d'ordine, designati dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il presidente del Consiglio superiore.

Art. 19.

Ai membri del Consiglio superiore che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato sarà corrisposta una indennità di trasferta nella misura stabilita per gli ispettori superiori del Genio civile.

Art. 20.

Il Consiglio d'amministrazione per il personale del Regio corpo del Genio civile e per quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, e composto: del presidente e dei presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; del presidente del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova, dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, degli ispettori superiori del Genio civile, preposti ai Circoli di ispezione, e del capo del personale. Quest'ultimo non avrà voto deliberativo per i provvedimenti relativi a funzionari di grado superiore al suo.

In caso di impedimento del Ministro o del Sottosegretario di Stato, la presidenza del Consiglio di amministrazione è assunta dal presidente del Consiglio superiore o dal presidente di Sezione più anziano; ed in caso di impedimento del presidente del Magistrato alle acque, questi è sostituito da uno degli ispettori superiori del Genio civile addetto al Magistrato, nominato su proposta del suo presidente, e per un biennio, con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 21.

I quattro presidenti delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, daranno parere, a richiesta del Ministro, sulla destinazione degli ispettori superiori del Genio civile.

Art. 22.

Gli uffici del Genio civile possono essere costituiti con giurisdizione all'infuori delle delimitazioni provinciali.

Possono anche essere costituiti uffici speciali per la esecuzione di importanti categorie di opere pubbliche.

Art. 23.

Nulla è innovato alle disposizioni relative alla costituzione od al funzionamento del Comitato tecnico del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova.

Art. 24.

Sono abrogati l'art. 15 e il capoverso dell'art. 21 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, e tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 25.

E' data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto, quelle del testo unico 3 settembre 1906, n. 322, delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del Genio civile e le successive modificazioni apportatevi.

Art. 26.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SARROCCHI — FEDERZONI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI — DI GIORGIO — REVEL — NAVA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *settembre* 1924
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 109. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1398.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. 1396.

Modificazioni al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, è sostituito il seguente:

I progetti di opere che si eseguono a cura delle Amministrazioni civili dello Stato, eccettuati quelli delle Ferrovie dello Stato, di competenza del Ministero delle comunicazioni, sono approvati dal Ministero competente previo il parere:

a) dell'ispettore superiore di Circolo del Genio civile, o quando si tratti delle nuove costruzioni ferroviarie per conto diretto dello Stato, dell'ispettore capo superiore all'uopo delegato dal Ministro fino all'importo di L. 200,000;

b) del Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi maggiori.

Occorrerà tuttavia il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando debbano essere determinati criteri di massima o si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si prevede superiore a L. 200,000, salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato.

Occorrerà pure il parere del Consiglio superiore sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti stipulati sulla base di progetti che siano stati approvati in seguito a suo parere, come pure sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati in seguito a suo parere, e che ne facciano crescere l'importo oltre il limite al di là del quale il suo parere sarebbe stato necessario.

Per i lavori di manutenzione pluriennale, la competenza per l'approvazione in linea tecnica dei relativi progetti sarà determinata avendo riguardo all'importo del canone preveduto per ciascun anno.

Per l'approvazione dei progetti può prescindersi dalla revisione contabile dei calcoli e dei prezzi relativi di cui all'art. 1 del R. decreto 24 gennaio 1875, n. 2364.

Nulla è innovato alle attribuzioni spettanti al Magistrato alle acque a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257.

I progetti di tutte le opere a carico delle Amministrazioni della guerra e della marina sono approvati con le norme contenute negli speciali regolamenti ora in vigore per le Amministrazioni medesime, intendendosi però:

a) che sui progetti d'importo superiore alle L. 20.000 e fino a L. 100,000 dovranno pronunciarsi i comandi del Genio di Corpo d'armata;

b) che sui progetti d'importo superiore a L. 100,000 dovrà pronunciarsi anche la Direzione superiore delle costruzioni del Genio militare.

I progetti relativi alle nuove costruzioni ferroviarie per conto diretto dello Stato dovranno essere approvati anche dal Ministero delle comunicazioni per quanto riguarda le norme tecniche connesse alle condizioni ed ai mezzi coi quali le linee dovranno essere esercitate.

Art. 2.

All'art. 4 è sostituito il seguente:

Agli appalti delle opere indicate nei precedenti articoli si provvede, di regola, mediante pubblici incanti in base ai progetti di cui all'art. 1.

Fra le condizioni dell'incanto può essere compresa quella del pagamento del prezzo dell'appalto a rate differite e della corresponsione degli interessi su tali rate.

Si può procedere all'appalto mediante licitazione privata, quando l'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, o, nei limiti della rispettiva competenza, lo ispettore superiore di Circolo del Genio civile e l'ispettore capo superiore di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera *a*), ritenga opportuno per considerazioni relative alla natura o alle esigenze tecniche dell'opera, limitare la gara a Ditte fornite di speciali requisiti di idoneità, sia in rapporto alla esperienza acquistata e dimostrata in altre opere di eguale natura, sia per i mezzi tecnici o finanziari di cui sono provviste.

Quando l'Amministrazione nei casi previsti dall'art. 4 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, intenda avvalersi dell'appalto-concorso, il giudizio è dato, in relazione agli elementi economici e tecnici delle offerte, da una Commissione di 3 o 5 membri da nominarsi di volta in volta dalla Amministrazione stessa, quando non si tratti di lavori, alla direzione dei quali sia già preposta una speciale Commissione tecnica. La Commissione da nominarsi di volta in volta sarà presieduta dal presidente della competente Sezione del Consiglio superiore o da un suo delegato; e ne farà parte, nei casi di particolare importanza tecnica, uno specialista della materia. Gli altri membri saranno scelti fra i componenti del Consiglio superiore.

Le mansioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal funzionario preposto all'ufficio contratti o da un suo delegato.

L'Amministrazione, uniformandosi al giudizio della Commissione, aggiudicherà l'appalto alla Ditta prescelta, salvochè, il Ministro, con decreto motivato, decida di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Nessun compenso o rimborso spetta alle Imprese per la compilazione dei progetti da esse presentati per partecipare agli appalti-concorsi.

Sarà, però, in facoltà dell'Amministrazione, su proposta della su nominata Commissione, di scegliere uno dei progetti e di farlo proprio, pagandone il prezzo in una somma da determinarsi a giudizio dell'Amministrazione entro un limite massimo e un limite minimo, stabiliti preventivamente nella lettera d'invito.

L'Amministrazione potrà anche, ove ricorrano circostanze eccezionali, concedere con insindacabile giudizio compensi o rimborsi di spese ai concorrenti, i cui progetti, non prescelti agli effetti della esecuzione dell'opera, siano tuttavia riconosciuti di particolare rilievo.

Per l'appalto mediante offerta di prezzi, si osserveranno le norme dell'art. 60 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

Per tutte le opere o parte di opere che vengono affidate al Ministero delle comunicazioni, e per esso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, pur essendo di competenza del Ministero dei lavori pubblici, la prefata Amministrazione delle Ferrovie dello Stato potrà seguire le norme contenute nel suo regolamento per l'aggiudicazione, la gestione e la collaudazione delle opere che si eseguiscono sulle linee dello Stato, e tutte le altre norme che fossero in seguito decretate dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

All'art. 19 è sostituito il seguente:

Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore alle L. 50,000, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o di altro ufficio tecnico governativo dirigente, che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale allorchè l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle L. 50,000.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie, il certificato suddetto sarà rilasciato dall'ispettore capo superiore di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*).

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, per i quali restano inalterate le speciali disposizioni vigenti.

Art. 4.

All'art. 22 è sostituito il seguente:

Sulle questioni con le Imprese, in corso d'opera o al collaudo, per variazioni di prezzi, per maggiori compensi o per esonero di penalità stipulate, dovrà essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando la somma domandata o contestata superi le L. 100,000 o quando la penalità che si richiede non sia applicata superi L. 5000. Per somme inferiori sarà sentito il parere dell'ispettore superiore di Circolo del Genio civile, o dell'ispettore capo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*).

Art. 5.

All'art. 23 è sostituito il seguente:

Con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, sentito in ogni caso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, possono essere concessi a provincie, comuni e consorzi la esecuzione ed eventualmente l'esercizio di opere di qualsiasi natura per conto dello Stato. Possono essere fatte concessioni ai privati per la costruzione di opere pubbliche, soltanto quando la concessione comprenda anche l'esercizio.

La spesa a carico dello Stato sarà ripartita in non più di 30 rate annuali costanti, comprensive di capitale e di interesse.

Nella convenzione, che dovrà precedere il decreto di concessione, dovranno essere determinati il prezzo *à forfait* o i prezzi unitari per la costruzione e, eventualmente, tutte le condizioni relative all'esercizio.

La determinazione del prezzo a mezzo di arbitri può ammettersi soltanto per i lavori suppletivi o imprevisti.

E' vietata la clausola del pagamento del prezzo col metodo del rimborso delle spese.

Art. 6.

Restano in vigore le disposizioni di leggi speciali per concessione di opere: marittime, idrauliche, di sistemazione di bacini montani, di bonifiche, ferroviarie e tramviarie e di derivazione di acqua.

Ma, anche alle opere pubbliche regolate da queste leggi speciali, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, relativamente ai prezzi. Per tutte le altre opere da eseguirsi per conto dello Stato, è vietato di fare concessioni o contratti per persone od Enti da nominarsi, o per società da costituirsi: ed è soltanto consentito, nei casi previsti da leggi speciali, di ammettere all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un consorzio o una società civile e commerciale prima della stipulazione del contratto o dell'emissione del decreto di concessione.

Art. 7.

La cessione totale o parziale dell'esecuzione delle opere — esclusi i cottimi — dà luogo se non è stata formalmente autorizzata alla decadenza dei contratti ed alla revoca delle concessioni.

Art. 8.

All'art. 25 è sostituito il seguente:

Non si può provvedere alla esecuzione delle opere dello Stato mediante trattativa privata se non concorrono le speciali ed eccezionali circostanze previste negli articoli, 6, primo comma del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 41 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, recanti nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Per l'accertamento di queste circostanze deve essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando l'importo del progetto a base di appalto superi L. 25,000; negli altri casi l'ispettore superiore di Circolo del Genio civile o l'ispettore superiore capo di cui all'art. 2, comma 1°, lettera *a*).

Allorchè per ragioni tecniche ed economiche sia da provvedere all'esecuzione in economia di lavori nei casi non preveduti in speciali leggi o regolamenti dovrà essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ogni qualvolta l'importo dei lavori superi L. 25,000.

Art. 9.

All'art. 28 è sostituito il seguente:

I sussidi e concorsi consentiti a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle pro-

vincie, dei comuni e dei consorzi sono concessi con decreto Ministeriale in base a visto di approvazione dei progetti da parte dell'ispettore superiore di Circolo del Genio civile.

Per le opere di un importo superiore alle L. 300,000, i progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'esame dell'ispettore superiore di Circolo del Genio civile e quello del Consiglio superiore deve essere rivolto anche a verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti per la concessione dei sussidi.

Questa disposizione non è applicabile alle opere marittime, di bonifica, di derivazione di acque, ferroviarie e tramviarie.

Art. 10.

All'art. 29 è sostituito il seguente:

La facoltà e le autorizzazioni demandate in materia di gestione di opere pubbliche dalle disposizioni in vigore all'Amministrazione dei lavori pubblici, o agli organi da essa dipendenti, sono deferite al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) o agli uffici tecnici di finanza, quando si tratti di lavori eseguiti sotto la direzione degli uffici stessi, salvo sempre i casi e le attribuzioni di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici o dell'ispettore superiore di Circolo del Genio civile.

Art. 11.

All'art. 40 è sostituito il seguente:

Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai lavori che si eseguiscono con o senza concorso dello Stato, dalle provincie, dai comuni o dai consorzi amministrativi per l'esecuzione di opere pubbliche.

Gli appalti mediante licitazione o trattative private e l'esecuzione in economia sono consentiti salvo, per i comuni e le provincie, il parere del Consiglio di prefettura, anche fuori dei casi previsti nell'art. 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, concernente la riforma della legge comunale e provinciale e nell'art. 258 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, numero 148, modificato dall'art. 92 del citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, quando ricorrano le stesse circostanze speciali ed eccezionali indicate nell'art. 6 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 41 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato e nell'art. 7 del presente decreto.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 184, 186, 187 e 188 del detto testo unico, salvo per quanto riguarda l'articolo 186 la modificazione ad esso apportata dall'art. 54 del citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

L'autorizzazione Prefettizia per la dispensa dagli incanti è richiesta soltanto per gli appalti il cui valore complessivo ecceda le L. 5000 se si tratti di Provincie e L. 2000 se di Comuni.

La risoluzione dei contratti nel caso previsto dall'art. 9 del presente decreto è pronunziata dalle Amministrazioni appaltanti nei modi e con le garanzie di legge. Lo svincolo parziale o anticipato della cauzione, ammesso dall'art. 21 di detto decreto dovrà per le Provincie e per i Comuni essere autorizzato nei modi prescritti dall'art. 180 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

La facoltà attribuita al Ministro per le opere dello Stato dal 6° comma dell'art. 9 del presente decreto, è estesa alle Deputazioni provinciali, alle Giunte comunali ed agli organi corrispondenti dei Consorzi e degli Enti autonomi costituiti per l'esecuzione dei lavori pubblici, per le opere di rispettiva competenza.

Art. 12.

Gli incanti per l'appalto di opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, il cui importo eccede le L. 500,000 saranno tenuti simultaneamente presso l'Amministrazione centrale e presso la Prefettura della Provincia nella quale si devono eseguire.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — FEDERZONI — DE' STEFANI — DI GIORGIO — REVEL — NAVA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 110. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1399.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. 1394.

Riscossione a mezzo degli esattori delle imposte, dei crediti erariali per spese di giustizia civile e penale nei territori annessi al Regno.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re in udienza del 28 agosto 1924 sul decreto che affida agli esattori delle imposte delle provincie annesse la riscossione dei crediti erariali per spese di giustizia civile e penale.

MAESTA,

Fino al 31 dicembre dello scorso anno funzionarono, nei territori annessi al Regno, gli *uffici delle imposte*, i quali, fra gli altri compiti, avevano anche quello della riscossione delle spese di giustizia civile e penale e provvedevano, all'occorrenza, mediante i propri *esecutori*, all'esazione coattiva di esse, al pignoramento e alla vendita dei mobili, al precetto e alla vendita per pubblici incanti degli stabili, e all'amministrazione obbligatoria di questi ultimi.

Cessato il funzionamento dei detti *uffici delle imposte*, le spese di giustizia sono state affidate agli *uffici del registro*, i quali, però, per le note ragioni di eccessivo lavoro e di deficienza di personale idoneo, non hanno modo, nè lo avranno se non in un avvenire non prossimo, di provvedere adeguatamente alla esazione in questione. Ond'è che reputo assolutamente necessario passare agli esattori delle imposte nelle provincie annesse — mediante speciali ruoli, o *quinternotti di scossa*, formati dai cancellieri e approvati dagl'intendenti di finanza — tutte le partite inscritte nei campioni civili e penali, sempre quando, beninteso, i cancellieri non fossero riusciti a riscuoterne l'importo entro i sei mesi dalla loro inscrizione nei campioni stessi.

A tali gravi necessità è inspirato l'unito schema di decreto, il quale provvede anche a stabilire un aggio del 10 % a favore degli esattori sulle riscossioni fatte, per le quali vengono dettate le modalità insieme con quelle da osservarsi per le eventuali dilazioni o sistemazioni per componimento bonario.

Non si stabilisce, infine, una speciale cauzione per evitare che si aggravino le condizioni dell'esazione.

Il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al decreto l'Augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1882, n. 835, (serie 3ª);
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A cominciare dal 1° gennaio 1925 l'esazione degli articoli di credito inscritti a partire dal 1° luglio 1924 nei campioni civili e penali per multe e spese di giustizia, nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, quando la riscossione non sia avvenuta nei modi ordinari entro i sei mesi dalla inscrizione nei campioni medesimi, è affidata agli esattori delle imposte.

Art. 2.

Al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno i cancellieri compileranno appositi ruoli, o *quinternotti di scossa*, uno per ogni esattoria, riportandovi tutti gli articoli per i quali consti comunque che le relative cause furono definite o abbandonate.

Tali ruoli dovranno contenere il numero dell'articolo del campione, il cognome, il nome e le altre indicazioni necessarie per precisare l'identità personale e il domicilio dei debitori principali o dei terzi, l'ammontare del credito dell'erario, nonchè dei terzi per tasse e diritti prenotati a debito, e la data del primo e dell'ultimo atto della causa.

I ruoli stessi, redatti in duplice esemplare, saranno trasmessi, alla fine dei mesi di gennaio e luglio, all'Intendenza di finanza competente, che restituirà subito alle cancellerie uno degli esemplari col visto di approvazione. L'altro sarà immediatamente inviato all'esattoria, ugualmente vistato, per l'esecuzione.

Art. 3.

Alla fine di ogni bimestre gli esattori verseranno agli uffici del registro le somme riscosse, ed invieranno alle cancellerie, per il tramite dei detti uffici, l'elenco dei crediti riscossi per le occorrenti annotazioni sui campioni.

Alla fine di ogni semestre, poi, invieranno anche l'elenco dei crediti rimasti inesatti, indicandone i motivi e documentando la procedura infruttuosamente eseguita, come, nei casi analoghi, si usa per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 4.

I cancellieri annoteranno, a fianco del rispettivo articolo di campione, il numero e la data del ruolo nel quale era stato compreso, e, a suo tempo, l'avvenuto pagamento o il provvedimento attestante l'inesigibilità.

Art. 5.

I debitori potranno, giusta le norme vigenti, ottenere dilazioni al pagamento, presentandone regolare domanda all'Intendenza, la quale avrà facoltà di disporre la sospensione degli atti coattivi. Ove la dilazione sia concessa, si seguiranno le norme ordinarie, e l'esattore resterà liberato del carico dell'articolo. Ove la dilazione non sia concessa, egli continuerà la procedura per la riscossione.

Altrettanto dicasi per le eventuali proposte di bonario componimento.

L'Intendenza è competente senza limite di somma.

Art. 6.

Su tutte le somme riscosse spetta all'esattore l'aggio del 10 per cento, che sarà liquidato alla fine di ciascun semestre, e sul quale sarà detratto l'ammontare di ogni perdita che fosse per derivare all'erario da irregolarità o intempestività degli atti esecutivi o, comunque, da colpa dell'esattore, o dei suoi collettori o messi.

Art. 7.

Disposizione transitoria.

Per tutti gli articoli inscritti nei campioni civili e penali anteriormente al 1° luglio 1924 i cancellieri compileranno i ruoli per la riscossione, nei modi suindicati, entro il 31 ottobre 1924, e la riscossione avverrà, a cura degli esattori, dal 1° novembre 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 98. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1400.**

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. **1397.**

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di lire 50,000,000 per la costruzione di materiale rotabile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per spese straordinarie, per un importo di L. 50,000,000, da destinare alla costruzione di materiale rotabile occorrente per provvedere all'eccezionale traffico nella ricorrenza dell'Anno Santo 1925.

Tale somma verrà stanziata nell'esercizio finanziario 1924-925.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà mediante accensione di debiti, nei modi e nelle forme che crederà più opportuni, i fondi occorrenti per i pagamenti relativi agli impegni della somma predetta di L. 50,000,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 104. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1401.

REGIO DECRETO LEGGE 28 agosto 1924, n. 1398.

Revisione delle indennità dovute al personale giudiziario ed a quello dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, in applicazione dell'art. 189 dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Indennità dovute al personale giudiziario.

Art. 1.

L'indennità di L. 1000 annue, stabilita nell'art. 166 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, è corrisposta a tutti i consiglieri e presidenti di sezione di Corte di appello incaricati delle funzioni di presidente di assise. L'ammontare attuale della spesa occorrente a tale scopo è elevato a lire 54,000 annue.

L'indennità per spese di rappresentanza assegnata al procuratore generale della Corte di cassazione dall'art. 185 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà corrisposta al detto magistrato nella stessa misura indicata nella lettera *a*) dell'art. 186 del decreto medesimo.

Le indennità di trasferta nell'ambito di piccole distanze per i magistrati e per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono regolate dal R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043. Quando la trasferta è eseguita a distanza maggiore di 10 chilometri dall'abitato, ai magistrati e ai funzionari suddetti spetta la ordinaria indennità giornaliera di soggiorno a' sensi dell'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, salva la riduzione stabilita nell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, se il ritorno avvenga nella stessa giornata.

I magistrati che si recano in trasferta e i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria che li accompagnano, hanno facoltà di viaggiare in prima classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al servizio pubblico, qualunque sia il proprio grado. Essi avranno diritto per tali viaggi al rimborso del prezzo del biglietto che sia stato effettivamente sborsato, in conformità alla documentazione da farsi secondo le norme vigenti, con l'aumento di due decimi; e per i viaggi per via ordinaria, a L. 1 per chilometro.

Nulla è innovato alle altre indennità stabilite per il personale giudiziario nei Regi decreti 11 novembre 1923, numero 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2786, nè a quelle concesse dall'art. 4 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, ai magistrati che presiedono le Commissioni arbitrali per le locazioni di immobili urbani e ai cancellieri che vi sono addetti.

Art. 2.

Sono conservate nella misura anteriore le indennità (medaglie di presenza) corrisposte, a carico dei bilanci degli Enti rispettivi, ai componenti della Commissione che a' sensi dell'art. 98 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, esercita le attribuzioni di Consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili; ai membri del Consiglio di amministrazione e di disciplina degli economati dei Benefici vacanti, e a quelli del Consiglio di amministrazione del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e religione della città di Roma.

Art. 3.

Sono soppresse le indennità stabilite nell'art. 8 del R. decreto 26 marzo 1911, n. 435, ai componenti la Commissione per la conservazione e l'amministrazione del palazzo di giustizia in Roma, salvo l'applicazione dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Indennità al personale dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.

Art. 4.

Sono conservate nella misura indicata nella tabella stabilita con l'art. 2 del R. decreto 27 febbraio 1921, n. 453, le indennità di alloggio ai direttori superiori e ai direttori, nonchè agli altri funzionari dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori incaricati delle funzioni di direttore che non godono dell'alloggio in natura e siano effettivamente preposti alla direzione di stabilimenti carcerari, di riformatori e di manicomi giudiziari.

Alle variazioni che si credesse necessario di apportare alla suindicata tabella, per soppressione od istituzione di direzioni autonome, sarà provveduto con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto col Ministro per le finanze.

Sono soppresse, a datare dal 1° aprile 1924, le indennità che pel titolo anzidetto erano corrisposte ai direttori trattenuti in servizio presso la Direzione generale delle carceri e dei riformatori in conformità all'art. 4 del decreto legge 20 marzo 1924, n. 495.

Art. 5.

Sono conservate nella misura indicata dalla tabella approvata dal R. decreto 3 luglio 1921, n. 1744, le indennità di residenza disagiata prevista dall'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.

Art. 6.

L'indennità assegnata al personale tecnico alienistico dei manicomi giudiziari coll'annotazione apposta alla tabella organica annessa al R. decreto 25 marzo 1923, n. 867, è ridotta, dal 1° aprile 1924, da L. 2500 a L. 1000 annue.

Art. 7.

Agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione delle carceri in servizio nelle colonie penali agricole è corrisposta nelle missioni per le quali il ritorno in sede abbia luogo nella stessa giornata, la indennità giornaliera di soggiorno stabilita dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ridotta ad un sesto nei casi di percorrenza di oltre cinque chilometri.

Non spetta alcuna indennità nei casi di percorrenza fino a chilometri tre.

Le percorrenze sono computate dalla sede dell'ufficio al quale è addetto l'impiegato.

La speciale indennità stabilita dall'art. 2 del decreto Ministeriale in data 5 maggio 1922, al personale di educazione e di basso servizio addetto al Riformatorio di San Lazzaro Parmense è soppressa.

Art. 8.

Agli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari continueranno ad essere corrisposte:

a) le indennità di alloggio nella misura ed alle condizioni stabilite dall'art. 9 della legge 5 dicembre 1920, n. 1708 e nell'art. 83 del regolamento approvato con R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921;

b) la indennità di vestiario di cui all'art. 8 della legge 5 dicembre 1920, n. 1708;

c) la indennità cavallo di cui all'art. 180 del regolamento approvato col R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921;

d) la indennità di disagiata residenza stabilita col decreto Ministeriale 26 giugno 1908, n. 40659;

e) la indennità manicomiale di L. 0.70 al giorno corrisposta agli agenti in servizio nei manicomi giudiziari per disposizione Ministeriale del 4 maggio 1911, n. 35954;

f) i premi di rafferma stabiliti con l'art. 5 della legge 5 dicembre 1920, n. 1708;

g) i premi annessi al 2° e 4° distintivo di merito giusta l'art. 97 del regolamento approvato col R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921;

h) gli aumenti di paga per rafferma, previsti dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1920, n. 1708, limitatamente alle guardie ed alle guardie scelte.

Art. 9.

A datare dal 1° aprile 1924, è soppresso il premio di ingaggio, che per l'art. 7 della legge 5 dicembre 1920, n. 1708, veniva corrisposto a coloro che si arruolavano nel corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Tuttavia ai detti agenti di custodia sarà corrisposta la indennità di L. 600 a titolo di rimborso della spesa di prima vestizione. Tale indennità sarà versata al fondo massa dell'agente, dopo la regolare vestizione.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 108. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1402.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1385.

Validità dei francobolli commemorativi della « Vittoria italiana di Vittorio Veneto ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 4 maggio 1922, n. 908, che istituisce la serie speciale di francobolli commemorativi della « Vittoria italiana di Vittorio Veneto »;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1924, n. 152, che autorizza l'impressione della sovrastampa lire 1 su 90,000 esemplari per ciascuno dei quattro tagli componenti l'emissione anzidetta, e l'uso dei francobolli così sovrastampati sulle corrispondenze dirette sia all'interno del Regno che all'estero;

Ritenuto che stante l'esiguo numero di tali sovrastampe sia opportuno non protrarne la vendita oltre certi determinati limiti di tempo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli commemorativi della « Vittoria italiana di Vittorio Veneto », su cui, in virtù del R. decreto 13 gennaio 1924, n. 152, venne impressa la sovrastampa 1 lira, saranno validi per la francatura delle corrispondenze fino a tutto il 31 dicembre 1924, e saranno ammessi al cambio a tutto il 31 dicembre 1925, dopo di che verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 80. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1403.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1387.

Sovrastampa « centesimi 25 » sui francobolli per corrispondenza da cent. 45 istituiti con R. decreto 12 settembre 1901, n. 442.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al ser-

vizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto n. 442 del 12 settembre 1901, che autorizzò l'emissione del francobollo per corrispondenza da centesimi 45;
Visto il R. decreto n. 337 del 27 febbraio 1924 col quale il francobollo per corrispondenza da centesimi 45 di cui sopra, è stato dichiarato valido per la francatura delle corrispondenze fino al 31 marzo 1924 ed ammesso al cambio fino al 31 marzo 1925;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I francobolli per corrispondenza da cent. 45, istituiti col R. decreto n. 442 del 12 settembre 1901, saranno muniti della sovrastampa cent. 25, e saranno usati in luogo degli altri francobolli da cent. 25, o promiscuamente con essi fino ad esaurimento.

Art. 2.

Detta sovrastampa verrà impressa su 300,000 esemplari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 82. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1404.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1386.

Termine ultimo di validità per l'uso dei francobolli «espresso da cent. 25» instituiti col R. decreto 3 maggio 1923, n. 208.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;
Visto il R. decreto 3 maggio 1903, n. 208, che istituisce un francobollo speciale da cent. 25 da servire per il pagamento della tassa di recapito delle corrispondenze inviate per espresso nell'interno del Regno;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1920, n. 225, che, in seguito alla elevazione della tassa anzidetta, autorizza la emissione di un francobollo espresso da 50 centesimi in sostituzione di quello da cent. 25, e ritiene questi tuttora validi, se applicati in doppio sulle corrispondenze;
Visto il R. decreto 23 novembre 1921, n. 1824, che eleva nuovamente la tassa dell'espresso interno, portandola da cent. 50 a cent. 60;
Visto il R. decreto 13 gennaio 1924, n. 301, che autorizza la sovrastampa cent. 60 sui francobolli espresso da cent. 50, e la emissione di un nuovo tipo da cent. 60, ritenendo validi fino a tutto il 31 marzo 1924 i francobolli espresso da centesimi 50 non sovrastampati se applicati sulle corrispondenze con l'aggiunta di un francobollo ordinario da cent. 10;
Ritenuto che l'uso dei francobolli espresso da cent. 25 non possa protrarsi oltre il termine stabilito per quelli da centesimi 50 che li sostituirono;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'uso dei francobolli espresso da cent. 25 istituiti col Regio decreto 3 maggio 1923, n. 208, deve ritenersi cessato col 31 marzo 1924, termine ultimo di validità stabilito dal R. decreto 13 gennaio 1924, n. 301, per i francobolli espresso da cent. 50 emessi in loro sostituzione.

Art. 2.

I francobolli espresso da cent. 25 sono ammessi al cambio a tutto il 31 marzo 1925, dopo di che verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 81. — CASATI.

REGIO DECRETO 25 luglio 1924.

Soppressione della sezione del Tribunale militare territoriale di Verona, con sede in Trento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 marzo 1921, n. 299;
Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1924, la sezione del Tribunale militare territoriale di Verona, con sede in Trento, è soppressa e la sua giurisdizione speciale, ai termini del citato R. decreto 13 marzo 1921, n. 299, per i reati commessi da militari nel suo territorio, è demandata al Tribunale militare territoriale di Verona.

Art. 2.

Da tale data, al Tribunale militare territoriale di Verona è anche demandata la competenza a giudicare i procedimenti

già rinviati all'udienza dalla sezione di Trento, eccezione fatta per quelli di cui fosse iniziato il dibattimento.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO — OVIGLIO.

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1924.

Autorizzazione della fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia, dei tagli da L. 100 e da L. 50 di vecchio tipo da servire per la sostituzione graduale di biglietti logori non più atti alla circolazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, che proroga a tutto l'anno 1930 il privilegio concesso agli Istituti indicati nell'art. 1° del testo unico predetto, di emettere biglietti di banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il Regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduta la deliberazione 29 agosto 1924 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione dei biglietti da L. 100 e da L. 50 di vecchio tipo;

Veduta la nota 30 agosto 1924, n. 54276, con la quale la Banca medesima domanda di essere autorizzata alla fabbricazione dei detti biglietti, per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali vigenti;

Considerato che la maggior rapidità con cui circolano ora i biglietti bancari, cagiona un più rapido logorio degli stessi, e che quindi occorre rifornire nei limiti suddetti, cioè senza che ne risulti alcun aumento della circolazione, le scorte necessarie alla Banca pel cambio dei suoi biglietti non più circolabili perchè logori o danneggiati;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata la fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia dei tagli e nelle quantità appresso indicati:

N. 2.000.000 di biglietti da L. 100 per l'importo complessivo di L. 200,000,000, divisi in 200 serie di n. 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, distinguendosi le serie stesse con le lettere e i numeri da A. 450 a V. 450 (20 serie), da A. 451 a V. 451 (20 serie), da A. 452 a V. 452 (20 serie), da A. 453 a V. 453 (20 serie), da A. 454 a V. 454 (20 serie), da A. 455 a V. 455 (20 serie), da A. 456 a V. 456 (20 serie), da A. 457 a V. 457 (20 serie), da A. 458 a V. 458 (20 serie), da A. 459 a V. 459 (20 serie).

N. 2.000.000 di biglietti da L. 50 di vecchio tipo per l'importo complessivo di L. 100,000,000, divisi in 200 serie, di n. 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000; distinguendosi le serie stesse con le lettere e i numeri da A. 426 a V. 426 (20 serie), da A. 427 a V. 427 (20 serie), da A. 428 a V. 428 (20 serie), da A. 429 a V. 429 (20 serie), da A. 430 a V. 430 (20 serie), da A. 431 a V. 431 (20 serie), da A. 432 a V. 432 (20 serie), da A. 433 a V. 433 (20 serie), da A. 434 a V. 434 (20 serie), da A. 435 a V. 435 (20 serie).

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche fissati rispettivamente dai decreti Ministeriali 30 ottobre 1897, pel taglio di L. 100, e 12 settembre 1896, pel taglio di L. 50 di vecchio tipo.

Art. 3.

Agli stessi biglietti sarà applicato il contrassegno di Stato, di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1924.

Nomina del presidente del Collegio dei periti doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la lettera con la quale il consigliere di Stato cav. di gr. cr. Ludovico Luciolli, in ossequio alla norma legislativa, di imminente attuazione, che vieta ai consiglieri di Stato di far parte di Commissioni consultive presso le Amministrazioni dello Stato, ha rassegnato la sua rinuncia al posto di presidente del Collegio consultivo dei periti doganali;

Veduto il R. decreto-legge 11 maggio 1924, n. 807, che modifica il comma 1° dell'art. 5 del testo unico di leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con R. decreto 9 aprile 1911, n. 339, demandando al Ministro per le finanze la nomina del presidente di detto Collegio senza obbligo di scelta fra i consiglieri di Stato;

Determina:

L'on. senatore cav. di gr. cr. prof. marchese Emanuele Paternò di Sessa è nominato, in sostituzione del consigliere di Stato cav. di gr. cr. Ludovico Luciolli, presidente del Collegio consultivo dei periti doganali con effetto dal 1° luglio 1924.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 maggio 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1924.

Modificazione dell'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, relativo alla Regia avvocatura erariale e alla difesa legale delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641, contenente modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di tariffe ferroviarie;

Decreta:

L'art. 17, primo alinea, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, relativo a «Disposizioni concernenti gli uffici e il personale della Regia avvocatura erariale e la difesa legale delle Ferrovie dello Stato» è sostituito dal seguente:

« Sul reclamo preventivo dell'interessato a norma dell'art. 64 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose, l'Amministrazione comunica, nel termine di giorni 120 dalla presentazione, la propria risposta ».

Roma, addì 31 maggio 1924.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO PREFETTIZIO 12 settembre 1924.

Proroga di poteri della Commissione straordinaria per la provincia di Bari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto che col 15 settembre corrente vengono a scadere i poteri della Reale commissione straordinaria incaricata della provvisoria amministrazione della provincia di Bari;

Considerato che detta Commissione non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza provinciale e dei pubblici servizi, e che d'altra parte la situazione attuale dei partiti non consente di indire ora le elezioni generali per la ricostituzione della normale rappresentanza provinciale;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Terra di Bari è prorogato di tre mesi.

Bari, addì 12 settembre 1924.

p. *Il Prefetto*: SEMERANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 209

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 17 settembre 1924.

	Media		Media
Parigi	121 82	Belgio	113 70
Londra	101 923	Olanda	8 76
Svizzera	430 47	Pesos oro	18 55
Spagna	302 37	Pesos carta	8 16
Berlino	—	New-York	22 793
Vienna	0 0322	Oro	43[illegible] 80
Praga	68 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3,50 % netto (1906)	82 72
	3,50 % » (1902)	77 50
	3,00 % lordo	54 67
	5,00 % netto	97 85
	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	83 29

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 34, dal 18 al 24 agosto 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico				
Avellino	S. Angelo L.	Aquilonia	O	—	2
Bari	Bari	Bitonto	B	—	1
Id.	Id.	S. Michele	B	—	1
Brescia	Brescia	Bedizzole	B	—	1
Id.	Id.	Rocadelle	B	—	1
Cagliari	Cagliari	Serramanna	O	—	5
Id.	Id.	Suelli	B	—	2
Id.	Lanusei	Lotzorai	B	—	1
Id.	Oristano	Samugheo	E	—	2
Campobasso	Larino	Montelongo	E	—	2
Id.	Id.	Id.	O	—	2
Catania	Acireale	Acireale	B	—	1
Id.	Id.	Giarre	B	—	1
Catanzaro	Cotrone	Petrona	B	—	1
Id.	Monteleone	Rombiolo	B	—	1
Chieti	Chieti	Tocco Casauria	O	—	8
Cosenza	Paola	Cetraro	O	—	4
Id.	Rossano	S. Demetrio	O	—	2
Foggia	Bovino	Celle S. Vito	O	—	1
Id.	Id.	Deliceto	B	1	—
Id.	S. Severo	Celenza V.	O	—	1
Id.	Id.	S. Giovanni R.	B	—	1
Id.	Id.	S. Marco in L.	O	—	1
Lecce	Brindisi	Ceglie M.	O	1	—
Id.	Id.	Mesagne	B	1	—
Reggio C.	Gerace	Bovalino	B	—	1
Roma	Frosinone	Frosinone	O	—	1
Id.	Rieti	Fara S.	B	—	1
Id.	Roma	Ariccia	B	—	1
Id.	Id.	Cineto R.	B	—	1
Id.	Id.	Grottaferrata	B	—	1
Id.	Id.	Palombara	B	1	—
Id.	Id.	Poli	B	1	—
Id.	Id.	S. Polo C.	B	1	—
Id.	Velletri	Segni	O	—	1
Taranto	Taranto	Ginosa	O	1	—
Teramo	Penne	Pianella	B	—	1
Torino	Torino	Corio	B	—	1
Trapani	Alcamo	Alcamo	B	1	—
Id.	Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Trento	Rovereto	Isera	E	—	1
Venezia	Chioggia	Cavarzere	B	—	1
				10	53
	Carbonchio sintomatico				
Campobasso	Isernia	Isernia	B	1	—
Torino	Pinerolo	Pinerolo	B	—	1
				1	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Afta epizootica				
Aquila	Aquila	Cagnano	B	1	—
Id.	Id.	Capitignano	B	1	—
Id.	Id.	Castelvecchio S.	B	—	1
Id.	Id.	Gagliano A.	B	—	2
Id.	Id.	Lucoli	B	—	1
Id.	Id.	Montereale	B	4	—
Id.	Id.	Prata d'Ans.	B	1	6
Id.	Id.	Rocca di M.	B	1	1
Id.	Id.	Sassa	B	—	1
Id.	Id.	Tornimparte	B	1	—
Id.	Avezzano	Aielli	B	1	—
Id.	Id.	Cappadocia	B	2	—
Id.	Id.	Carsoli	B	1	—
Id.	Id.	Collarmele	B	1	—
Id.	Id.	Gisia dei M.	B	1	2
Id.	Id.	Ortucchio	B	2	—
Id.	Id.	Ovindoli	B	3	1
Id.	Id.	Pescina	B	10	—
Id.	Cittaducale	Antrodoco	B	5	—
Id.	Id.	Borbona	B	1	—
Id.	Id.	Borgovelino	B	1	—
Id.	Id.	Castel S. A.	B	2	—
Id.	Id.	Leonessa	B	2	—
Id.	Id.	Micigliano	B	1	—
Id.	Sulmona	Roccaraso	B	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Ascoli	B	—	1
Belluno	Belluno	Limana	B	1	—
Id.	Feltre	Cesio	B	—	1
Id.	Pieve di C.	Vigo	B	1	—
Bergamo	Bergamo	Carona	B	4	—
Id.	Id.	Sforzatica	B	1	—
Id.	Id.	Taleggio	B	2	—
Id.	Id.	Vedeseta	B	1	—
Id.	Clusone	Ardesio	B	1	—
Id.	Id.	Barsizza	B	2	—
Id.	Id.	Bondione	B	—	2
Id.	Id.	Colere	B	1	—
Id.	Id.	Gandellino	B	1	1
Id.	Id.	Gandino	B	1	—
Id.	Id.	Gromo	B	1	—
Id.	Id.	Oneta	B	4	—
Id.	Id.	Schilpario	B	2	—
Id.	Id.	Vertova	B	1	—
Id.	Id.	Vilminore	B	1	—
Id.	Treviglio	Calcinate	B	—	1
Id.	Id.	Lamia	B	—	1
Bologna	Bologna	Anzola E.	B	—	4
Id.	Id.	Bologna	B	—	3
Id.	Id.	Budrio	B	5	4
Id.	Id.	Castelfranco	B	3	4
Id.	Id.	Castenaso	B	1	2
Id.	Id.	Medicina	B	1	4
Id.	Id.	Sala Bolognese	B	—	2
Id.	Id.	Savigno	B	—	1
Brescia	Breno	Biennio	B	—	1
Id.	Id.	Corteno	B	7	—
Id.	Id.	Monno	B	3	—
Id.	Brescia	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Id.	Cossirano	B	—	6
Id.	Id.	Carpendolo	B	1	—
Id.	Id.	Calvirano	B	1	1
Id.	Id.	Collio	B	1	—
Id.	Id.	Loneto	B	—	1
Id.	Id.	Padero F. C.	B	—	1
Id.	Id.	Rivoltella	B	—	1
Id.	Chiari	Palazzolo	B	3	—
	Segue *Afta epizootica*				
Brescia	Chiari	Cazzago S. M.	B	1	—
Id.	Id.	Pontiglio	B	1	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	1	—
Id.	Salò	Bagolino	B	—	1
Id.	Verolanuova	Alfianello	B	2	—
Id.	Id.	Fiesse	B	3	—
Id.	Id.	Gottolengo	B	2	—
Campobasso	Isernia	Cantalupo	B	1	—
Id.	Id.	Carpinone	B	1	—
Id.	Id.	Civitanova	B	1	—
Id.	Id.	Frosolone	B	1	—
Id.	Id.	Macchiagodena	B	1	—
Id.	Id.	Sessano	B	1	—
Id.	Id.	S. Pietro Av.	B	5	—
Id.	Id.	Vastogirardi	B	1	—
Chieti	Lanciano	Palena	B	2	—
Como	Como	Carlazzo	B	7	—
Id.	Id.	Cavargna	B	7	3
Id.	Id.	Dervio	B	2	—
Id.	Id.	Garzeno	B	1	—
Id.	Id.	Pianello L.	B	1	—
Id.	Id.	Seghebbia	B	4	—
Id.	Id.	S. Siro	B	2	—
Id.	Id.	Vendrogno	B	6	—
Id.	Lecco	Ballabio Sp.	B	1	—
Id.	Id.	Barzio	B	8	—
Id.	Id.	Cremeno	B	3	—
Id.	Id.	Lecco	B	—	1
Id.	Id.	Moggio	B	5	—
Id.	Id.	Olginate	B	—	1
Id.	Id.	Pasturo	B	3	—
Cuneo	Cuneo	Fossano	B	—	1
Id.	Saluzzo	Marene	B	—	1
Ferrara	Comacchio	Mesola	B	—	2
Id.	Ferrara	Argenta	B	—	2
Id.	Id.	Bondero	B	3	—
Id.	Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Id.	Ferrara	B	2	4
Id.	Id.	Iolanda S.	B	1	—
Id.	Id.	Ostellato	B	2	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	4	3
Id.	Id.	Vigarano	B	1	—
Firenze	Firenze	Firenzuola	B	1	1
Id.	Id.	S. Casciano	B	—	1
Id.	S. Miniato	Castelfranco S.	B	1	1
Forlì	Cesena	Cesena	B	1	2
Id.	Id.	Roncofreddo	B	1	—
Id.	Forlì	Bertinoro	B	1	—
Id.	Id.	Forlì	B	3	2
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	—	1
Genova	Albenga	Calizzano	B	2	2
Id.	Savona	Roccavignale	B	—	4
Lucca	Castelnuovo G.	Sillano	O	—	3
Id.	Lucca	Altopascio	B	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	—	1
Macerata	Camerino	Bolognola	B	11	—
Id.	Id.	Castel S. Ang.	B	1	—
Id.	Id.	Fiuminata	B	4	—
Id.	Id.	Monte Cavallo	B	1	—
Id.	Id.	Pievetorina	B	2	—
Id.	Id.	Sefro	B	3	—
Id.	Id.	Ussita	B	1	—
Id.	Id.	Visso	B	5	—
Modena	Mirandola	Finale	B	2	1
Id.	Modena	Formigine	B	—	1
Id.	Id.	Maranello	B	6	1

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Modena	Modena	Nonantola	B	—	1
Id.	Id.	S. Cesario	B	—	1
Id.	Pavullo	Montese	B	2	—
Id.	Id.	Pavullo	B	1	—
Id.	Id.	Sestola	B	1	1
Novara	Domodossola	Formazza	B	1	1
Id.	Novara	Borgomanero	B		—
Id.	Id.	Fontanetto A.	B	—	1
Id.	Id.	Novara	B	1	—
Id.	Id.	Oleggio Cast.	B	1	—
Id.	Vercelli	Lamporo	B	—	1
Id.	Id.	Trino	B	1	—
Id.	Id.	Vercelli	B	4	1
Padova	Padova	Abano	B	1	—
Id.	Id.	Carceri	B	—	1
Id.	Id.	Casale di S.	B	1	—
Id.	Id.	Este	B	1	—
Id.	Id.	Galsignano	B	1	—
Id.	Id.	Gazzo	B	1	—
Id.	Id.	Megliadino	B	1	1
Id.	Id.	Solesino	B	1	—
Id.	Id.	Villa Estense	B	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	B	3	—
Id.	Id.	Id.	B	2	—
Parma	Borgo S. D.	Borgo S. D.	B	2	2
Id.	Id.	Busseto	B	2	—
Id.	Id.	Fontanellato	B	—	1
Id.	Id.	Roccabianca	B	2	—
Id.	Id.	Sissa	B	2	—
Id.	Id.	Soragna	B	—	1
Id.	Id.	Libello	B	—	2
Id.	Parma	Golese	B	—	1
Id.	Id.	Palanzano	B	—	4
Id.	Id.	Sorbolo	B	—	1
Pavia	Mortara	Dorno	B	—	1
Id.	Id.	Gambolò	B	2	1
Id.	Id.	Robbio	B	1	—
Id.		Vigevano	B	—	2
Id.	Pavia	Belgioioso	B		—
Id.	Id.	Cava Man.	B	—	1
Id.	Id.	Chignolo	B	—	3
Id.	Id.	Costa	B	—	1
Id.	Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Id.	Rognano	B	—	1
Id.	Id.	S. Alessio	B	—	2
Id.	Id.	S. Cristina	B	1	—
Id.	Id.	Travacò	B	1	—
Id.	Voghera	Cervesina	B	1	1
Id.	Id.	Donelasco	B	1	—
Id.	Id.	Robecco	B	—	1
Id.	Id.	Voghera	B	1	7
Perugia	Perugia	Città di Castel	B	1	—
Id.	Id.	Massa Martano	B	—	2
Id.	Spoleto	Bevagna	B	1	—
Id.	Id.	Cascia	B	34	—
Id.	Id.	Id.	O	27	—
Id.	Id.	Norcia	B	20	—
Id.	Id.	Id.	O	21	—
Id.	Id.	Spoleto	B	2	—
Pesaro Urbino	Pesaro	Ginestreto	B	1	—
Id.	Id.	Montelabate	B	1	—
Id.	Id.	Pesaro	B	1	—
Id.	Id.	S. Angelo L.	B	4	—
Id.	Id.	Tomba di P.	B	3	—
Id.	Urbino	Colbordolo	B	1	1
Id.	Id.	Montecalvo F.	B	1	—
Pesaro-Urbino	Urbino	Petriano	B	1	—
Piacenza	Piacenza	Agazzano	B	1	—
Id.	Id.	Besenzone	B	—	1
Id.	Id.	Borgonovo	B	—	2
Id.	Id.	Calendasco	B	1	—
Id.	Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Id.	Castel S. G.	B	2	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	1	1
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	—	1
Id.	Id.	Gazzola	B	1	—
Id.	Id.	Gragnano	B	—	1
Id.	Id.	Nibbiano	B	2	—
Id.	Id.	Pudenzano	B	—	1
Id.	Id.	Villanova	B	1	—
Pisa	Pisa	Collesalvetti	B	2	1
Id.	Volterra	Cecina	B	—	1
Ravenna	Lugo	Fusignano	B	1	—
Id.	Id.	Lugo	B	2	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	1	—
Id.	Id.	Ravenna	B	—	3
Reggio E.	Reggio E.	Baiso	B	—	1
Id.	Id.	Casina	B	1	1
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	1	—
Id.	Frosinone	Filettino	B	1	—
Id.	Id.	Cantalupo	B	1	—
Id.	Id.	Toffia	B	1	—
Id.	Id.	Varco	B	1	—
Id.	Roma	Camerata N.	B	1	—
Id.	Id.	Formello	B	—	1
Id.	Id.	Morlupo	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	6	—
Id.	Viterbo	Bieda	B	1	—
Id.	Id.	Vitorchiano	B	—	1
Rovigo	Adria	Adria	B	1	—
Id.	Id.	Ariano P.	B	1	—
Id.	Rovigo	Badia P.	B	—	1
Id.	Id.	Ceregnano	B	1	—
Id.	Id.	Ficarolo	B	1	—
Id.	Id.	Fiesso U.	B	1	—
Id.	Id.	Gavello	B	3	—
Id.	Id.	Lendinara	B	1	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	1	—
Siena	Siena	Castellina C.	B	3	—
Salerno	Campagna	Eboli	B	1	—
Id.	Id.	Id.	Cp	4	—
Id.	Sala C.	Polla	B	7	2
Id.	Id.	S. Arsenio	B	1	—
Teramo	Teramo	Isola del Sasso	B	8	—
Torino	Aosta	Fontainemore	B	6	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Aiace	B	1	—
Id.	Ivrea	Alliano	B	13	—
Id.	Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Id.	Ribordone	B	4	—
Id.	Id.	Sparone	B	2	—
Id.	Susa	Ferrera C.	B	14	—
Id.	Torino	Carignano	B	4	—
Id.	Id.	Forno R.	B	1	—
Id.	Id.	Leyni	B	1	—
Trento	Borgo	Castel Tesino	B	7	—
Id.	Id.	Cinte Tesino	B	1	—
Id.	Id.	Mezzano	B	2	—
Id.	Id.	Pieve Tesino	B	4	—
Id.	Cavalese	Valdagno	B	1	—
Id.	Cles	Almezzago	B	11	—
Id.	Id.	Coledizzo	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica*				
Trento	Cles	Celestino	B	7	—
Id.	Id.	Cloz	B	9	—
Id.	Id.	Cogolo	B	6	—
Id.	Id.	Comasine	B	12	—
Id.	Id.	Coredo	B	1	—
Id.	Id.	Denno	B	3	—
Id.	Id.	Don	B	17	—
Id.	Id.	Mastellina	B	1	—
Id.	Id.	Mestriago	B	1	—
Id.	Id.	Mezzana	B	21	—
Id.	Id.	Nanno	B	2	—
Id.	Id.	Ossana	B	21	—
Id.	Id.	Peio	B	22	—
Id.	Id.	Pellizzano	B	19	—
Id.	Id.	Piano	B	1	—
Id.	Id.	Revò	B	27	—
Id.	Id.	Romeno	B	1	—
Id.	Id.	Taio	B	5	—
Id.	Id.	Tassullo	B	11	—
Id.	Id.	Tavon	B	1	—
Id.	Id.	Termenago	B	2	—
Id.	Id.	Tuenno	B	6	—
Id.	Id.	Vermiglio	B	43	—
Id.	Rovereto	Ala	B	1	—
Id.	Id.	Aldeno	B	3	—
Id.	Id.	Limone	B	3	—
Id.	Tione	Bocenago	B	1	—
Id.	Id.	Cinego	B	1	—
Id.	Id.	Cologna	B	1	—
Id.	Id.	Darè	B	1	—
Id.	Id.	Fisto	B	1	—
Id.	Id.	Pinzolo	B	1	—
Id.	Id.	S. Orsola	B	1	3
Treviso	Treviso	Asolo	B	—	1
Id.	Id.	Colle Umberto	B	1	—
Id.	Id.	Fonte	B	—	1
Id.	Id.	Ponte Piave	B	1	—
Id.	Id.	Vedelago	B	1	—
Udine (a)	Cividale	Faedis	B	1	—
Id.	Id.	Povoletto	B	—	1
Id.	Udine	Palmanova	B	1	—
Id.	Id.	S. Giorgio R.	B	1	—
Id.	Id.	Valvasone	B	—	1
Venezia	Venezia	Mira	B	—	1
Id.	Id.	Mirano	B	1	—
Id.	Id.	Noventa P.	B	1	—
Verona	Verona	Angiari	B	—	1
Id.	Id.	Corea	B	1	—
Id.	Id.	Legnago	B	1	—
Id.	Id.	Travenzuolo	B	2	—
Id.	Id.	Valeggio	B	1	—
Id.	Id.	Verona	B	1	5
Id.	Id.	Villafranca	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Roana	B	2	—
Id.	Id.	Tresche	B	—	1
				797	178
	Malattie infettive dei suini.				
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Id.	Cortona	S	10	—
Id.	Id.	Monte S. M. T.	S	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	Monte Urano	S	1	—
Id.	Id.	S. Elpidio	S	4	—
	Segue *Malattie infettive dei suini.*				
Avellino	Avellino	Montefredane	S	1	—
Belluno	Belluno	Belluno	S	2	1
Id.	Id.	Mel	S	1	—
Id.	Feltre	Cesio	S	—	1
Id.	Id.	Feltre	S	—	1
Bergamo	Treviglio	Fontanella	S	1	—
Bologna	Bologna	Bologna	S	—	2
Campobasso	Larino	Larino	S	2	—
Caserta	Sora	Pontecorvo	S	—	1
Como	Varese	Marchirolo	S	4	—
Cosenza	Cosenza	San Marco	S	3	2
Cuneo	Cuneo	Fossano	S	1	—
Ferrara	Ferrara	Ferrara	S	—	3
Id.	Id.	Formignana	S	—	1
Firenze	Firenze	Barberino M.	S	1	—
Id.	Id.	Barberino V E	S	1	—
Id.	Id.	Borgo S. Lor.	S	—	1
Forlì	Cesena	Cesena	S	—	2
Id.	Id.	Cesenatico	S	3	1
Lucca	Lucca	Capannori	S	—	2
Macerata	Macerata	Montecosaro	S	5	1
Id.	Id.	Monte S. Giusto	S	3	—
Id.	Id.	Pausula	S	3	—
Modena	Modena	Modena	S	—	1
Id.	Id.	Nonantola	S	1	1
Id.	Id.	S. Cesario	S	—	1
Id.	Pavullo	Pievepelago	S	—	1
Napoli	Pozzuoli	Bacoli	S	1	—
Id.	Id.	Monte di Proc.	S	1	—
Novara	Vercelli	Cigliano	S	1	—
Id.	Id.	Salasco	S	1	—
Pola	Capodistria	Castelnuovo	S	—	3
Id.	Parenzo	Montona	S	—	1
Id.	Id.	Portole	S	—	1
Id.	Pola	Canfanaro	S	1	—
Id.	Id.	Dignano	S	—	1
Ravenna	Ravenna	Cervia	S	3	—
Roma	Viterbo	Vetralla	S	1	—
Siena	Montepulc.	Chianciano	S	1	—
Id.	Id.	Torrita	S	1	—
Id.	Siena	Casole d'Elsa	S	9	—
Id.	Id.	Colle V. d'Elsa	S	2	—
Id.	Id.	Monteroni d'A.	S	1	—
Id.	Id.	Poggibonsi	S	17	4
Teramo	Teramo	Mosciano	S	2	—
Torino	Torino	Poirino	S	1	—
Trento	Bolzano	Caldaro	S	2	—
Id.	Id.	Gries	S	2	—
Id.	Id.	Laives	S	2	—
Id.	Id.	S. Genesio	S	2	—
Id.	Id.	Terlano	S	2	—
Id.	Borgo	Borgo	S	2	—
Id.	Id.	Romegno	S	2	—
Id.	Brunico	Brunico	S	1	2
Id.	Id.	Chienes	S	—	3
Id.	Id.	Falzes	S	—	1
Id.	Id.	S. Lorenzo	S	—	1
Id.	Id.	S. Giorgio	S	—	1
Id.	Id.	Teodane	S	—	1
Id.	Cavalese	Montagna	S	1	1
Id.	Id.	Termerio	S	2	1
Id.	Cles	Lover	S	1	—
Id.	Rovereto	Brentonico	S	—	1
Id.	Trento	Fai	S	3	—
Id.	Id.	Lavis	S	—	1
Id.	Id.	Molveno	S	5	—

Segue *Malattie infettive dei suini*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Trento	Trento	Roverè della L.	S	—	1
Id.	Id.	Sporminore	S	—	6
Treviso	Treviso	Melma	S	—	1
Trieste	Monfalcone	Ronchi	S	—	1
Id.	Id.	Staranzano	S	—	1
Id.	Id.	Turriaco	S	—	1
Id.	Trieste	S. Dorligo V.	S	1	—
Id.	Id.	Trieste	S	5	—
Udine (a)	Idria	Idria	S	—	1
Id.	Udine	Bagnaria Arsa	S	—	1
Id.	Id.	Udine	S	—	1
Venezia	Venezia	Venezia	S	6	—
Verona	Verona	Concamarise	S	—	1
Id.	Id.	Verona	S	—	2
Vicenza	Vicenza	Bassano	S	—	1
				131	64

Morva

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Modena	Modena	E	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	E	1	—
				1	1

Farcino criptococcico

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Id.	Avellino	E	1	—
Id.	Id.	Capriglia	E	2	—
Id.	Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Id.	Montoro I.	E	2	—
Id.	Id.	Ospedaletto	E	1	—
Id.		Tufo	E	1	—
Bari	Bari	Giovinazzo	E	3	—
Caltanissetta	Terranova	Terranova	E	11	—
Catania	Catania	Catania	E	1	—
Foggia	S. Severo	Torremaggiore	E	—	1
Girgenti	Bivona	S. Biagio	E	1	—
Lecce	Gallipoli	Poggiardo	E	1	—
Modena	Modena	Fiorano	E	—	1
Napoli	Casoria	Afragola	E	1	—
Id.	Castell. di St.	Ottajano	E	1	—
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	4	—
Id.	Napoli	Napoli	E	6	—
Id.	Pozzuoli	Pozzuoli	E	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	3	—
Salerno	Salerno	Nocera Infer.	E	—	1
Id.	Id.	Nocera Sup.	E	1	—
Id.	Id.	S. Egidio	E	—	1
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Trapani	Alcamo	Alcamo	E	3	—
				44	4

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Cittaducale	Leonessa	Cn	—	1
Bari (b)	Bari	Bitretto	Cn	—	1
Id.	Id.	Giovinazzo	Cn	2	1
Id.	Id.	Modugno	Cn	—	1
Belluno (b)	Belluno	Agordo	Cn	—	1
Bergamo	Bergamo	Ponteranica	Cn	—	1
Id.	Id.	Ponte S. Pietro	Cn	—	1
Bologna	Bologna	Bologna	Cn	—	1
Caltanissetta	Terranova	Terranova	Cn	—	1
Caserta	Sora	Cassino	Cn	—	1
Como	Como	Como	Cn	—	1
Id.	Lecco	Caslino d'Erba	Cn	—	1
Fiume	Volosca	Bisterza	Cn	2	—
Id.	Id.	Torrenuova	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Firenze	Cn	—	1
Id.		Firenzuola	Cn	—	1
Id.	Id.	Prato	Cn	—	1
Modena	Modena	Modena	Cn	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	5	3
Padova	Padova	Cittadella	Cn	—	1
Parma	Borgo S. Donn.	Salsomaggiore	Cn	—	1
Id.	Id.	Pellegrino	Cn	—	1
Pavia	Pavia	Cava Mau	B	—	1
Id.	Id.	Sannazzaro	Cn	—	1
Pisa (b)	Pisa	Buti	Cn	—	1
Id.	Id.	Orciano	Cn	—	1
Taranto	Taranto	Lizzano	Cn	2	—
Id.	Id.	Taranto	Cn	—	1
Trento	Borgo	Strigno	Cn	—	1
Verona	Verona	Veronella	Cn	—	1
				11	30

Rogna.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Avezzano	Capistrello	O	1	—
Id.	Id.	Corullo	O	—	2
Id.	Sulmona	Pettorano	O	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	E	1	—
Id.	Piazza Arm.	Piazza Arm.	E	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	7	—
Roma	Frosinone	Vico	O	1	—
Id.	Roma	Vallinfreda	O	1	—
				13	2

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Aquila	Aquila	O	2	—
Id.	Id.	Pizzoli	O	1	—
Id.	Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di M.	O	1	—
Id.	Avezzano	Bisegna	O	1	—
Id.	Id.	Massa d'A.	O	[illegible]	—
Id.	Id.	S. Vincenzo	O	1	—
Id.	Cittaducale	Accumoli	O	1	—
Id.	Id.	Amatrice	O	2	—
Id.	Id.	Antrodoco	O	1	—
Id.	Id.	Leonessa	O	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue *Agalassia contagiosa delle pecore e capre*					
Avellino	S. Angelo L.	Bisaccia	O	4	—
Campobasso	Isernia	Boiano	O	5	—
Id.	Id.	Capracotta	O	1	—
Macerata	Camerino	Visso	O	1	—
Roma	Rieti	Concerviano	O	1	—
Id.	Roma	Vallepietra	O	1	—
Id.	Velletri	Gorga	O	1	—
Id.	Id.	Norma	O	1	—
				29	—
Influenza del cavallo.					
Sassari	Tempio	Terranova	E	3	—
Setticemia emorragiva dei bovini.					
Sassari	Tempio	Terranova	B	—	1
Vaiuolo ovino					
Aquila	Aquila	Pizzoli	O	1	—
Id.	Cittaducale	Accumoli	O	1	—
Id.	Id.	Amatrice	O	2	1
Id.	Id.	Antrodoco	O	1	—
Id.	Id.	Leonessa	O	2	—
Id.	Id.	Petrella S.	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Civitella C.	O	1	—
Id.	Id.	Pratovecchio	O	1	—
Avellino	Avellino	Salza I.	O	—	1
Id.	S. Angelo L.	Frigento	O	3	—
Id.	Id.	Sturno	O	3	—
Bari	Altamura	Gravina	O	1	—
Id.	Barletta	Andria	O	3	—
Id.	Id.	Corato	O	2	—
Id.	Id.	Minervino	O	1	—
Id.	Id.	Spinazzola	O	2	—
Campobasso	Isernia	Venafro	O	1	—
Macerata	Camerino	Fiastra	O	1	—
Id.	Id.	Monte Cavallo	O	1	—
Id.	Id.	Pievetorina	O	1	—
Id.	Id.	Ussita	O	1	—
Id.	Macerata	Sarnano	O	1	—
Napoli	Casoria	Giugliano	O	—	1
Pesaro Urbino	Urbino	Casteldelci	O	1	—
Roma	Frosinone	Guarcino	O	1	—
Id.	Rieti	Concerviano	O	1	—
Id.	Roma	Affile	O	—	1
Id.	Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Id.	Roiate	O	—	1
Id.	Viterbo	Bassano	O	1	—
Salerno	Sala C.	Polla	O	—	1
Id.	Id.	S. Arsenio	O	5	—
Id.	Id.	S. Rufo	O	1	—
Taranto	Taranto	Castellaneta	O	1	—
Id.	Id.	Fragagnano	O	4	—
Id.	Id.	Massafra	O	2	—
Id.	Id.	Palagianello	O	—	2
Id.	Id.	Sava	O	1	—
Id.	Id.	Taranto	O	3	—
				53	8

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Colera dei polli					
Modena	Modena	Maranello	P	—	
Id.	Id.	Modena	P	1	
Id.	Id.	Prignano	P	1	
Id.	Id.	S. Cesario	P	2	
Trento	Bolzano	Caldaro	P	1	
Id.	Trento	Trento	P	1	
				6	
Morbo coitale maligno.					
Brescia	Chiari	Cazzago S. M.	E	—	

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici (con casi di malattia)	Numero dei Comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
Carbonchio ematico	19	40	63
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	41	314	975
Malattie infettive dei suini	32	86	195
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	12	25	48
Rabbia	19	30	41
Rogna	4	8	15
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	5	19	29
Influenza del cavallo	1	1	3
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1
Vaiuolo ovino	11	39	61
Colera dei polli	2	6	8
Morbo coitale maligno	1	1	1

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.